

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALFANO, FRANCHI, de MICIELI VITTURI, PALUMBO,
TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, COTECCHIA, TRANTINO,
GALASSO, BORROMEO D'ADDA, MARINELLI**

Presentata il 24 marzo 1975

Istituzione della onorificenza « Fedeltà alla famiglia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il periodo in cui viviamo è caratterizzato da una disordinata ma incidente critica dei tradizionali principi sui quali è basata la nostra vita sociale. Nel campo della cultura, nella letteratura, nelle produzioni teatrali, nella morale, nella scuola, nella amministrazione della giustizia, nei mezzi di diffusione di massa, i concetti basilari del vivere sociale sono sottoposti ad analisi che, se talvolta risultano acute, in massima parte sono finalizzate su tesi pre-costituite e, non fornendo alternative, agiscono principalmente da corrosivo o dissolvente.

Anche la famiglia non sfugge a questi pericoli, a queste insidie, sia perché in essa si colloca il principio di autorità, quello della naturale giustizia, della prima cultura, del rispetto, del lavoro, della produzione, ma particolarmente perché dove l'istituto della famiglia ha ancora il senso della propria funzione, la contestazione trova un argine che non accetta.

In questa antitesi si impone la figura dei genitori, la loro funzione, morale e civica, che si manifesta attraverso lunghi anni di operosa convivenza nella buona e nella avversa sorte. Sono i genitori che, crea la famiglia, la custodiscono, la alimentano, la esaltano con il loro esempio, con la loro dedizione, e preparano il sorgere delle nuove famiglie, tessuto connettivo della società, del paese, della nazione.

E noi, proprio in considerazione di queste situazioni, abbiamo ritenuto opportuno e necessario proporre un riconoscimento di alto valore morale a quei genitori cui la sorte ha dato il bene di raggiungere il quarto di secolo di matrimonio. Un riconoscimento morale, a questi fedeli della famiglia, a questi coniugi che, attraverso una coabitazione ininterrotta di cinque lustri, hanno giornalmente, quotidianamente affermato, dimostrato, praticato i valori della famiglia.

Ad essi proponiamo che sia concesso uno specifico riconoscimento dello Stato, di questa Repubblica, che considera la famiglia « come società naturale fondata sul matrimonio »; intendiamo che a queste coppie, con il conseguimento dei venticinque anni di matrimonio sia consegnato un simbolo, una onorificenza aurea — non d'oro — per dimostrare loro l'apprezzamento della società, per additarle alla società stessa come valida e concreta espressione dei valori umani della famiglia.

E se la famiglia è la forza dello Stato proponiamo che questa onorificenza sia concessa il giorno di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, il 4 di ottobre di ogni anno, dalla più alta autorità dello Stato di ogni provincia, con la solennità e la convinzione che questa iniziativa comporta e postula.

Ai colleghi chiediamo il consenso e l'approvazione della presente proposta di legge certi che vorranno onorare questi fedelissimi della famiglia con il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la onorificenza « Fedeltà alla famiglia » destinata a dare particolare attenzione alle coppie che attraverso una ininterrotta convivenza hanno raggiunto i venticinque anni di matrimonio.

ART. 2.

La onorificenza è conferita ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, nel giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, il 4 ottobre.

ART. 3.

La onorificenza consiste in un distintivo aureo raffigurante simbolicamente l'unità della famiglia.

Il brevetto che fa fede del conferimento della onorificenza è rilasciato dal Ministro dell'interno.

ART. 4.

Ogni coppia di cittadini italiani, entro il mese di maggio dell'anno in cui compie i venticinque anni di matrimonio, fa pervenire al prefetto della provincia ove risiede domanda in carta libera con allegata copia semplice del certificato di matrimonio.

I cittadini italiani residenti all'estero inoltrano domanda al console italiano competente per territorio.

ART. 5.

La consegna della onorificenza ha luogo in ciascuna provincia da parte del prefetto o del più elevato in grado della rappresentanza diplomatica consolare del posto.

ART. 6.

Le caratteristiche della onorificenza e quelle del brevetto e quanto altro necessario per la attuazione della presente legge sono determinante con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 7.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritti a carico del capitolo 1064 « conferimento medaglie e brevetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.